

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli a base di legno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che, pertanto, occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della prima possibilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III,

punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati delle euroclassi B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾, D, E o F per elementi non strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne.

ALLEGATO II

Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati per elementi strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne.

Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati delle Euroclassi B ⁽²⁾, o C ⁽²⁾ per elementi non strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

⁽²⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo con l'aggiunta di sostanze chimiche.

ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI LEGNO PER IMPIEGO STRUTTURALE (1/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CEN/Cenelec) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) di reazione al fuoco	Sistema di attestazione di conformità
Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati	per elementi strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne	B-C (1)	1 (2)
		— B-C (2), D, E, F	— 2+ (4)

(1) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo con l'aggiunta di sostanze chimiche.

(2) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(3) Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove di controllo di campioni.

(4) Sistema 2+: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, prima possibilità, inclusa la certificazione del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI LEGNO PER IMPIEGO STRUTTURALE (2/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) di reazione al fuoco	Sistema di attestazione di conformità
Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati	per elementi non strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne	B-C ⁽¹⁾	1 ⁽³⁾
		— B-C ⁽²⁾	— 3 ⁽⁴⁾
		— D-E-F	— 4 ⁽⁵⁾

(¹) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo con l'aggiunta di sostanze chimiche.

(²) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(³) Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove di controllo di campioni.

(⁴) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2), ii) della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

(⁵) Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2), ii) della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.